



Associazione Chrians

Contrada Lagani trav. prima n. 35

89134 Reggio Calabria

info@chrians.it - www.chrians.it

tel. 3204753737 - tel. 3271698884

ACCORDO
PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI STAGE DEL CORSO DI
Tecnico per assistenza alla
autonomia personale, comunicazione e inclusione sociale a favore di
persone con disabilità-Assistente educativo

TRA

L'Associazione CHRIANS con sede legale in Croce Valanidi – Reggio Calabria Via C/da Lagani TV. n. 35 P.Iva 02629840808, d'ora in poi denominato “soggetto promotore” e Rappresentata Legalmente da Antonino Pellicanò nato a Reggio Calabria il 08/03/1948,

E

e l'/La _____ con sede legale in via/cap/prov. _____

_____ codice fiscale. _____

d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato/a legalmente da _____

_____ nato a _____ il _____

PER

il discendente _____ nato a _____ il _____

PREMESSO

Cha la Citta' Metropolitana di Reggio Calabria con Determina R.G. n. _____ ha autorizzato all'Ente CHRIANS corsi di formazione professionale del Profilo di Tecnico per assistenza alla autonomia personale, comunicazione e inclusione sociale a favore di persone con disabilità-Assistente educativo della durata di n. 600 ore di cui 240 ore di stage

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo lavorativo e di sostenere l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, l'Associazione CHRIANS e gli enti condividenti le scelte progettuali promuovono lo stage quale misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione svolto presso datori di lavoro, non costituente rapporto di lavoro;
- che l'attività di stage deve rispondere a standard di qualità ed avere valenza:
 - *didattica, che risponda efficacemente alla necessità di completare gli obiettivi formativi previsti dal percorso;*
 - *di orientamento attivo, per facilitare le scelte professionali mediante l'esperienza diretta in un contesto produttivo;*
 - *di comprensione dell'organizzazione aziendale e del lavoro;*
 - *di opportunità di accompagnamento all'inserimento lavorativo;*
 - *formativa, in grado di ampliare il patrimonio di proprie competenze;*
 - *valutativa, in quanto rilascia crediti.*
- che nella programmazione del corso per Assistente Educativo, ed espressamente “nella progettazione dello stage dovranno essere ben definiti, attraverso una convenzione tra le parti, ovvero l'Agenzia Formativa e le

aziende coinvolte, gli obiettivi, i ruoli e le funzioni assegnate ai soggetti partecipanti. La disponibilità da parte delle istituzioni e organismi interessati ad ospitare gli allievi del percorso formativo deve essere formalizzata da un accordo scritto tra le parti”.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. I vari soggetti ospitanti ed in calce a questo documento firmatari, si impegnano ad accogliere presso le loro strutture i partecipanti al corso di Formazione su proposta del soggetto promotore;
2. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento dello Stage sono indicati nel Progetto Formativo.

Art. 2

1. Lo Stage non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, in nessun modo lo svolgimento di attività formative e la eventuale certificazione del buon esito di tali attività potrà costituire titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'allievo, ovvero per la richiesta di qualsivoglia corrispettivo;
2. Durante lo svolgimento dello Stage l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor indicato dal soggetto ospitante. Quest'ultimo, tra l'altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze e delle attività formative dei discenti. Inoltre, al termine dello stage, insieme con il legale rappresentante del soggetto ospitante renderà al soggetto promotore una relazione sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dagli allievi se necessaria ;
3. Il soggetto ospitante si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso del tutor nominato dal soggetto promotore nei luoghi ove gli allievi sono impegnati e ad agevolarne in ogni modo il compito;
4. Gli allievi potranno essere adibiti a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso sarà loro fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza (ASSISTENTI EDUCATIVI IN SERVIZIO , INSEGNANTI DI SOSTEGNO, EDUCATORI, INSEGNANTI DI RUOLO CON ESPERIENZA NEL CAMPO)
(TUTOR nominativo del soggetto)
5. La durata dello stage sarà di ore 240
6. L' INAIL e' a carico dell' ente erogatore CHRIANS

Art. 3

1. I soggetti ospitanti dovranno garantire l'attuazione di tutte le misure precauzionali di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, privilegiando misure di prevenzione primaria, per come previste dal DPCM 26/4/2020 e dai Protocolli condivisi allegati quali:
2. l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, il rispetto della distanza interpersonale, l'adozione di strumenti di protezione individuale, la previsione di un piano di turnazione dei lavoratori e tirocinanti diminuendo i contatti e creando gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
3. l'effettuazione di operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro e, comunque, la pulizia giornaliera dei locali;
4. la massima limitazione degli spostamenti all'interno dei siti e il contingentamento dell'accesso agli spazi comuni;
5. l'informazione a tutti i destinatari del tirocinio e/o attività formativa circa le disposizioni delle Autorità attraverso le modalità più idonee ed efficaci, tenuto conto delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure cui il personale deve attenersi e al corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio;

6. l'adozione delle modalità di ingresso dei lavoratori e dei tirocinanti presso il soggetto ospitante, nonché di accesso di soggetti esterni, indicate nei citati Protocolli;
7. ogni altra misura idonea e necessaria al contrasto e contenimento della diffusione del virus prescritta dalla vigente normativa.
8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determinerà la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per la salute dei soggetti ospitati e dei terzi.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento dello Stage l'allievo è tenuto a:
 - a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b. rispettare i tempi e gli orari di frequenza dello stage;
 - c. rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
 - d. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - e. mantenere, anche dopo lo svolgimento dello stage, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage stesso.

Art. 5

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante
2. fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Allegare copia non autenticata di un documento di riconoscimento

Firma e timbro del Soggetto Ospitante

Firma e timbro del Soggetto Promotore

